

N. 00958/2018 REG.PROV.CAU.

N. 02187/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2187 del 2018, proposto da

Earth, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, via Napoli 4;

contro

Comune di Pannarano non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza emanata dal Sindaco del comune di Pannarano (Bn) n. 8 in data 2\3\18, pubblicata all'albo pretorio dal 2\3\18 sino al 1\5\18 (n. 81), in riferimento

- 1) all'art. 4 ove si vieta ai cittadini di alimentare i cani randagi nelle aree pubbliche;
- 2) all'6 lett c) ove viene disposto il contemporaneo utilizzo di museruola e guinzaglio nella conduzione di cani

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2018 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta la sussistenza del periculum in mora, atteso che i cani randagi rischierebbero di morire di inedia per la mancata somministrazione di cibo in luoghi pubblici e che la prescrizione relativa all'uso di museruola per i cani di grossa taglia o pericolosi, come documentato dall'associazione ricorrente con perizia di parte, potrebbe provocare "stress all'animale, col rischio di causare, o esacerbare, essi stessi le tendenze aggressive";

Ritenuta del pari la sussistenza del fumus boni iuris atteso che l'interesse pubblico perseguito con il divieto di alimentazione non può identificarsi nel divieto di alimentazione di cani randagi o animali di affezione, bensì viceversa nell'esigenza di evitare il verificarsi di situazioni nocive o pericolose dal punto di vista igienico sanitario, le quali possono essere messe in pericolo dall'abbandono di rifiuti su suolo pubblico, avanzi di cibo o contenitori, fattispecie già prevista come illecito da altre norme indipendentemente dall'ordinanza sindacale impugnata e che pertanto deve ritenersi del tutto lecita la somministrazione di cibo in favore di cani randagi o animali da affezione vaganti in genere, purchè il deposito di cibo avvenga attraverso l'uso di appositi contenitori ed a condizione che gli stessi vengano successivamente rimossi a cura degli stessi cittadini che hanno somministrato il cibo, costituendo tale successivo adempimento un loro preciso obbligo, oltre che conforme al comune senso civico, la cui violazione risulta già perseguibile integrando la fattispecie di abbandono di rifiuti su suolo pubblico per cui emerge l'illogicità in parte qua dell'impugnato provvedimento (cfr. ordinanza tar bari n. 531\13; in senso analogo TAR Campania - Napoli, sentenza n. 1600\12).

Ritenuto inoltre che l'aver previsto, in maniera indiscriminata e astratta, l'obbligo di dotare di museruola i cani appartenenti alle razze pericolose o di grossa taglia risulta illegittimo e contrastante con la normativa in materia e che "la letteratura scientifica veterinaria ha confermato che non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane in base alla razza o ai suoi incroci" (sentenza 7100\16, il T.A.R. Lazio- Roma);

Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare e di dover fissare l'udienza di merito per il 19 febbraio 2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), Accoglie l'istanza di sospensiva e per l'effetto:

a) sospende in parte qua l'ordinanza emanata dal Sindaco del comune di Pannarano;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 19/02/2019;

Compensa le spese della presente fase cautelare;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Diana Caminiti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Diana Caminiti

IL PRESIDENTE

Santino Scudeller

IL SEGRETARIO